

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA (TARIP)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 30/10/2024

Sommario:

| | |
|--|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento..... | 3 |
| Art. 2 - Definizioni | 3 |
| Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti | 5 |
| Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa rifiuti | 6 |
| CAPO II – PRESUPPOSTO TARIFFARIO E OBBLIGAZIONE PECUNIARIA | 7 |
| Art. 5 - Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva | 7 |
| Art. 6 - Presupposto e ambito di applicazione | 7 |
| Art. 7 - Casi di esclusione dalla TARIP | 8 |
| Art. 8 - Locali e aree soggetti alla TARIP | 9 |
| Art. 9 - Classificazione dei locali e delle aree ai fini tariffari..... | 10 |
| Art. 10 – Utente obbligato al pagamento del servizio | 10 |
| Art. 11 - Obbligazione pecuniaria e assegnazione delle dotazioni..... | 11 |
| Art. 12 - Fornitura e custodia delle dotazioni per il conferimento dei rifiuti..... | 13 |
| CAPO III DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA | 14 |
| Art. 13 - Piano finanziario dei costi e applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva..... | 14 |
| Art. 14 - Tariffa puntuale, standard di dotazione, sistemi di raccolta e misurazione | 15 |
| Art. 15 - Calcolo della tariffa a regime..... | 17 |
| Art. 16 - Tariffa fissa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche..... | 17 |
| Art. 17 - Tariffa variabile calcolata per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche | 18 |
| Art. 18 - Tariffa variabile misurata per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche..... | 18 |
| Art. 19 - Struttura della tariffa all'avvio | 19 |
| Art. 20 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacolo viaggiante | 20 |
| Art. 21 - Servizi extra-Tariffa | 20 |
| Art. 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA) | 21 |
| Art. 23 - Informazioni e banche dati | 21 |
| CAPO IV RIDUZIONI..... | 22 |
| Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal pubblico servizio..... | 22 |
| Art. 25 - Dimostrazione dell'avvio al recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del pubblico servizio da parte delle utenze non domestiche | 22 |
| Art. 26 – Riduzioni a favore delle utenze domestiche | 23 |
| Art. 27 - Definizioni in attuazione del TQRIF..... | 24 |
| Art. 28 - Richiesta di attivazione TARIP | 26 |
| Art. 29 - Variazione o cessazione TARIP..... | 27 |
| Art. 30 - Verifiche e controlli | 28 |
| Art. 31 - Indennità per inadempimento | 29 |
| Art. 32 - Termini per il pagamento..... | 29 |
| Art. 33 - Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva | 30 |
| Art. 34 - Modalità per la rateizzazione degli avvisi di pagamento | 31 |
| Art. 35 - Rateizzazione..... | 31 |
| Art. 36 - Riscossione coattiva..... | 33 |
| Art. 37 – Rimborsi e compensazione | 35 |
| Art. 38 - Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati | 35 |
| Art. 39 - Contenzioso ed autotutela | 36 |
| Art. 40 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali..... | 36 |
| Allegato DOTAZIONI UTENZE DOMESTICHE | 38 |

Allegato DOTAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.....39

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel Comune di Venegono Inferiore la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e ne disciplina l'applicazione, sulla base del servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali, al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero.
3. I regolamenti e le tariffe della TARIP sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15, o nell'eventuale diverso termine di legge. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva a quella specificamente prevista dalla legge ai fini della Tariffa rifiuti, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si richiamano le definizioni contenute nel d. lgs 3 aprile 2006, n. 152 con adeguamento automatico alle successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP si richiamano le seguenti definizioni significative:
 - a. **ARERA**: Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

- b.** *Ambito o bacino di affidamento del servizio* è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti urbani, oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- c.** *Ente di governo dell'Ambito* è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- d.** *Ente territorialmente competente o ETC* è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- e.** *Gestore* è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono;
- f.** *rifiuto*: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- g.** *rifiuti urbani*: sono «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - i.** i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - ii.** i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo d. lgs. 152/2006;
 - iii.** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - iv.** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - v.** i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - vi.** i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché' gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - vii.** i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- h.** *rifiuti speciali*: sono «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- i.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- ii.** i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- iii.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
- iv.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
- v.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
- vi.** i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
- vii.** i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- viii.** i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- ix.** i veicoli fuori uso.

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti

- 1.** Ai sensi delle norme vigenti e della regolazione ARERA, il servizio di gestione dei rifiuti comprende:
 - a.** spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b.** raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c.** gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d.** trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e.** trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
- 2.** Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
- 3.** Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
- 4.** Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito dal Soggetto Gestore, nel seguito denominato anche solo Gestore, individuato in COINGER SRL, secondo le modalità indicate nella vigente contrattualistica e dai suoi allegati, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 5.** Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.

- 6.** In mancanza dell'Ente di Governo d'ambito, previsto dall'art. 3 bis del DL. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le vigenti funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dalla deliberazione ARERA 363/2021, sono svolte dal Comune; conseguentemente, il Comune assume le pertinenti decisioni in materia di:
- a.** regolamentazione della Tariffa corrispettiva;
 - b.** approvazione delle tariffe per l'applicazione della tariffa corrispettiva rifiuti
 - c.** validazione del Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione rifiuti urbani.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa rifiuti

- 1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a.** le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b.** il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c.** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d.** i rifiuti radioattivi;
 - e.** i materiali esplosivi in disuso;
 - f.** le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g.** i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a.** le acque di scarico;
 - b.** i sottoprodotti di origine animale di origine non domestica, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c. le carcasse di animali morti;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

CAPO II – PRESUPPOSTO TARIFFARIO E OBBLIGAZIONE PECUNIARIA

Art. 5 - Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva

1. La tariffa rifiuti corrispettiva per i rifiuti (TARIP) è applicata e riscossa dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito dal Soggetto Gestore, nel seguito denominato anche solo Gestore, secondo le modalità indicate nella vigente contrattualistica e nei suoi allegati, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.
3. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. Il presupposto della TARIP è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARIP le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La tariffa rifiuti corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani come definiti dall'articolo 2, in conformità al Testo Unico Ambientale. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione pecuniaria.
3. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione tariffaria dei locali e delle aree ad uso esclusivo, a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli possessori o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare l'elenco dei possessori o detentori del centro

commerciale, artigianale e di servizi integrati e degli altri dati correlati, eventualmente richiesti utili, alla determinazione della tariffa.

5. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori dei medesimi.
6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui all'interno dei locali sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la tariffa prevista per l'utenza domestica.
7. Le attività agricole di cui all'articolo 2135 possono conferire rifiuti simili, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g del presente regolamento, previa convenzione con il soggetto gestore. La convenzione dovrà definire le dotazioni necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti, tenuto conto della capacità e dei limiti di erogazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, a salvaguardia dell'equilibrio gestionale.

Art. 7 - Casi di esclusione dalla TARIP

1. Sono escluse dal pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva, con conseguente esclusione dall'assegnazione delle dotazioni, anche minime, i seguenti casi descritti a titolo presuntivo ed esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari, i locali e le aree inquadrabili nelle utenze domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi relativi all'energia elettrica e al servizio idrico (quando non condominiale) e completamente prive di arredi necessari alla quotidianità (cucina e letti), purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (quali, documentazione di disdette delle forniture dei pubblici servizi, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti), limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano possedute o detenute in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c. le unità immobiliari, inquadrabili sia nelle utenze domestiche che non domestiche, per le quali sono stati rilasciati titoli abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d. le parti delle unità immobiliari adibite al culto, limitatamente alle zone di svolgimento delle funzioni religiose;
 - e. le porzioni di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

- f. le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
 - g. le unità immobiliari inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzate purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - h. le aree scoperte non operative di utenze non domestiche, quali, a titolo di esempio non esaustivo:
 - i. le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - ii. le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - iii. le aree di accesso e di manovra ad esclusione delle aree adibite al parcheggio a pagamento gestite da società che ne fanno la loro attività principale;
 - i. le zone delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. L'esclusione dal pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque richiesta e supportata da idonea documentazione o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, la tariffa verrà applicata presuntivamente per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e altri eventuali oneri laddove dovuti.

Art. 8 - Locali e aree soggetti alla TARIP

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e conseguentemente soggetti alla TARIP:
- a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca;
 - c. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali eventi, fiere, mostre ed attività similari.
2. Nell'individuazione dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARIP non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi del Testo unico ambientale e dell'articolo 2 del presente regolamento, sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione industriale,

dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti alla tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione.

3. Nel caso di locali ed aree individuati ai sensi del comma 2, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, sono escluse ai fini della determinazione tariffaria anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
4. Dovrà essere adeguatamente documentato che detti magazzini sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo e/o prodotti finiti provenienti dal processo produttivo.
5. Al fine di ottenere l'esclusione dall'assegnazione delle dotazioni per le aree indicate dai commi 2 e 3, l'utente è tenuto a presentare la comunicazione tariffaria, entro il termine fissato dal presente regolamento in coerenza con la disciplina recata dal Testo unico della qualità ARERA (TQ RIF), nella quale sono individuate le menzionate aree. In allegato alla comunicazione, l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. L'utente è tenuto a presentare la documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Gestore.
6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, i locali e le aree in precedenza esclusi sono considerati ai fini dell'assegnazione delle dotazioni obbligatorie, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo comunicativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.
7. Il mancato utilizzo del servizio, nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa rifiuti corrispettiva, che viene comunque applicata in presenza dei presupposti.
8. In sede di prima applicazione della TARIP, si considerano i locali e le aree dichiarati e/o accertate in via definitiva ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 9 - Classificazione dei locali e delle aree ai fini tariffari

1. I locali e le aree sono classificati in base alla destinazione d'uso in:
 - a. utenze domestiche, quando adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
 - b. utenze non domestiche, quando adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche.

Art. 10 – Utente obbligato al pagamento del servizio

1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa, ai sensi

delle disposizioni del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, rilevabile da elementi certi quali la residenza anagrafica o il domicilio. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a. per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b. per le utenze non domestiche colui che, dotato dei poteri di rappresentanza, ha sottoscritto la comunicazione di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società; per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
3. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa rifiuti corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 2, lett. a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione a disposizione, si presumono soggetti coobbligati i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale, anche se situata in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto passivo della tariffa rimane il possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Agli effetti del presente Regolamento non sono opponibili al gestore eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
6. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze, svolte in forma imprenditoriale, sono considerate "utenze non domestiche".

Art. 11 - Obbligazione pecuniaria e assegnazione delle dotazioni

1. La tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP) è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui al presente regolamento.
2. Fermo restando la disciplina in materia di attivazione, variazione e cessazione del servizio, prevista dal Testo unico della qualità ARERA (TQ RIF) approvato con Deliberazione ARERA 15/2022, l'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani (es. contenitori, sacchi, badge, ecc.) e termina secondo le regole stabilite dal TQ RIF.

- 3.** Ogni utenza deve essere munita di attrezzature specifiche per il conferimento dei rifiuti. Ai fini dell'assegnazione delle dotazioni per la raccolta dei rifiuti definite negli allegati al presente regolamento denominati *Dotazioni utenze domestiche* e *Dotazioni utenze non domestiche*, si applicano le seguenti regole:
- a.** per le utenze domestiche, è obbligatoria la dotazione minima indicata nell'allegato *Dotazioni utenze domestiche*. L'utente può avanzare richiesta di dotazioni aggiuntive rispetto alla dotazione minima in ragione della effettiva produzione di rifiuti;
 - b.** nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, religiosa, missionaria, di studio, militari di carriera che siano assenti per servizio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, svolte per un periodo non inferiore a nove mesi nell'arco dell'anno, è confermata l'obbligatorietà della dotazione minima del citato allegato. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) è confermata l'obbligatorietà della dotazione minima, senza riduzioni;
 - c.** per le utenze domestiche a disposizione, con ciò si intende le abitazioni in disponibilità a soggetti che non hanno ivi fissato la residenza anagrafica, comprese quelle condotte da soggetti residenti nel Comune, si applica la dotazione minima prevista dall'allegato. Resta ferma la possibilità di avanzare richiesta di dotazioni aggiuntive;
 - d.** alle utenze domestiche in cui è esercitata in forma non imprenditoriale un'attività ricettiva (esempio B&B), la dotazione obbligatoria è quella massima prevista dall'allegato. In sede di attivazione e successive variazioni dell'utenza, l'utente ha l'onere di indicare i locali destinati all'attività ricettiva.
- 4.** Per le utenze domestiche interessate a recupero tariffario per omessa o infedele comunicazione, si applica la dotazione massima dell'allegato dotazioni previste per le utenze domestiche.
- 5.** Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, la dotazione standard corrisponde a quella minima.
- 6.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la dotazione obbligatoria è quella massima. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
- 7.** I locali classificati catastalmente in categoria C/2 e C/7, che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica ai sensi dell'articolo 817 e ss. del codice civile, (indicati anche come "utenza domestica secondaria") costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione minima per la raccolta dei rifiuti urbani previsti per l'utenza domestica.
- 8.** I locali classificati catastalmente in categoria C/6 (stalle, scuderie, garage, box auto, posti auto scoperti, autorimesse, rimesse) che non costituiscono pertinenza di un'utenza

domestica ai sensi dell'articolo 817 e ss. del codice civile, (indicati anche come "utenza domestica secondaria"):

- a. costituiscono una posizione contrattuale a sé stante;
 - b. verranno assoggettati ad una quota fissa figurativa in caso l'utenza non intenda ritirare la dotazione minima per la raccolta dei rifiuti urbani.
9. Per le utenze non domestiche, in caso di esercizio della facoltà di uscita dal pubblico servizio, si applica una quota fissa figurativa, in base all'attività svolta dall'utente e ad attività simili, tenuto conto dell'allegato *Dotazioni utenze NON domestiche*.

Art. 12 - Fornitura e custodia delle dotazioni per il conferimento dei rifiuti

1. L'attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti, cosiddetta "dotazione", sarà fornita dal Gestore, salvo casi specifici, senza oneri, dopo la presentazione della comunicazione di iscrizione/variazione alla Tariffa rifiuti corrispettiva, come disciplinata dal presente regolamento e dal TQRIF. La dotazione è fornita all'utente in comodato d'uso, va custodita e gestita con cura.
2. Il sistema descritto comporta i seguenti obblighi e divieti a carico dell'utenza:
 - a. l'utente è obbligato a utilizzare la dotazione personalizzata consegnata dal gestore;
 - b. la riconsegna della dotazione deve avvenire contestualmente alla comunicazione di cessazione dell'utenza;
 - c. l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, perdita o rottura, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sostituzione e agli altri adempimenti necessari, con costo, se dovuto per incuria dell'utente, a carico dello stesso, ai fini del corretto calcolo della tariffa;
 - d. è vietato il trasferimento della dotazione personalizzata, salvo espressa richiesta al Gestore e nulla osta rilasciato per iscritto dal medesimo;
 - e. è vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;
 - f. è vietata la manomissione e/o alterazione del sistema passivo di rilevamento abbinato all'attrezzatura.
3. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa tariffa e indennità individuate nel presente regolamento.
4. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determinino perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico, si terrà conto dei dati realmente registrati precedentemente e successivamente al verificarsi dell'evento, applicandoli proporzionalmente sul periodo scoperto, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi; il Gestore definirà la modalità di registrazione dei malfunzionamenti.
5. In caso di comportamenti elusivi e/o fraudolenti, rilevati dal Gestore e comunicati all'utenza, saranno addebitati il massimo degli svuotamenti per singola tipologia di rifiuti.

6. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, per le utenze domestiche occupate da soggetti privi di residenza anagrafica nella medesima utenza, si utilizza il dato informativo trasmesso dal comune mediante la banca dati della gestione TARI, con onere delle utenze di comunicare variazioni ed aggiornamenti.
7. Nel primo anno di applicazione della TARIP, le variazioni possono essere presentate entro il termine di scadenza della fattura ai fini della decorrenza effettiva.

CAPO III DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA


Art. 13 - Piano finanziario dei costi e applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva

1. La tariffa, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. La tariffa è commisurata ad anno solare e rapportata a giorno intero.
3. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente relativa all'affidamento del servizio.
4. La tariffa assicura la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti urbani così come definiti dall'Autorità di Regolazione ARERA.
5. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario (PEF) ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti (MTR) *pro tempore* vigente contenuto nelle deliberazioni approvate in materia dall'Autorità di regolazione (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente individuato, ai sensi della vigente legge regionale, nel Comune. La trasmissione dei dati avviene almeno 30 giorni prima del termine per l'approvazione del PEF e delle tariffe da parte dell'ETC.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente (ETC) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
8. Gli uffici comunali interessati dalle richieste sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa comprese le informazioni sui costi sostenuti dall'ente attinenti al metodo tariffario rifiuti.
9. La ripartizione dei costi tra fissi (TF) e variabili (TV) è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
10. Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.

Art. 14 - Tariffa puntuale, standard di dotazione, sistemi di raccolta e misurazione

1. La tariffa avente natura corrispettiva deve obbligatoriamente rispettare i seguenti principi posti dalla vigente normativa primaria:
 - a. il principio "chi inquina paga";
 - b. assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;
 - c. utilizzare le risultanze dei sistemi di misurazione puntuale per determinare la tariffa da addebitare alla singola utenza.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del DM 20 aprile 2017, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti può essere accompagnata dalla rilevazione della qualità del servizio reso alla singola utenza, come da schema seguente:



3. Il modello Tariffario è fondato sulla misurazione puntuale e prevede la copertura dei costi fissi (TF) in base alle attrezzature assegnate all'utenza in ragione dei volumi dei contenitori e la copertura dei costi variabili (TV) a misura per numero di svuotamenti.
4. La tariffa puntuale grava sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e incentiva alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti.
5. Per migliorare la qualità di tutte le frazioni differenziate, l'articolazione del regime tariffario prevede, a regime, che la quota variabile sia determinata dai conferimenti di tutte le frazioni. In fase di avvio, la misurazione ai fini della tariffazione è circoscritta al rifiuto urbano residuo (RUR) e alla frazione organica Forsu, mentre la misurazione delle altre frazioni servirà a fini statistici e di ottimizzazione dei servizi.
6. Lo standard delle dotazioni da assegnare alle utenze è determinato in funzione della tipologia e della propensione dell'utenza a produrre specifiche tipologie e/o grandi quantità di rifiuti urbani. Le utenze sono classificate in funzione della potenzialità a produrre rifiuti e l'inquadramento determina la tipologia ed il numero di attrezzature/dotazioni stimate da assegnare.
7. Lo standard della dotazione di cui all'art. 11 co. 3 da utilizzare:
 - a. per le utenze domestiche (UD) parte da un minimo, con la possibilità di variazione in aumento, su istanza dell'utente. Lo standard delle dotazioni per le utenze domestiche è approvato nell'allegato del presente regolamento denominato *Dotazioni utenze domestiche*;
 - b. per le utenze non domestiche le dotazioni per la raccolta dei rifiuti sono assegnate su istanza dell'utente in ragione delle proprie necessità di produzione partendo dalla tipologia di attività svolta e dalla classe dimensionale indicata nell'allegato *Dotazioni utenze non domestiche*. L'utente può chiedere la variazione delle dotazioni, in aumento rispetto al minimo assegnato dal gestore sulla base della vocazione a produrre rifiuti da parte dell'utenza, rivolgendo apposita istanza al gestore. La dotazione minima è individuata nell'allegato *Dotazioni utenze non domestiche*.

- 8.** In caso di mancato ritiro della dotazione obbligatoria, comprovata da apposito atto di invito al ritiro, si applica, a titolo di penalità e in deroga alle disposizioni regolamentari relative all'assegnazione delle dotazioni minime:

 - a.** per le utenze domestiche, la tariffa fissa e la tariffa variabile calcolata per la dotazione "MANCATO RITIRO" dell'allegato al presente regolamento denominato *Dotazioni utenze domestiche*;
 - b.** per le utenze non domestiche, la tariffa fissa e la tariffa variabile calcolata per la dotazione indicata nell'allegato al presente regolamento denominato *Dotazioni utenze domestiche* più aderente alle caratteristiche dell'utenza che non ha proceduto al ritiro;
- 9.** La misurazione dei conferimenti presso le utenze condominiali avviene con una dotazione individuale di contenitori per ogni utenza ed esposizione del singolo contenitore oggetto di misurazione per il singolo utente. Potranno essere valutate forme differenti di gestione economicamente e tecnicamente più adatte da definire con apposita norma regolamentare.
- 10.** Ogni attrezzatura per l'esposizione, ad eccezione dei sacchi per i quali vi è un codice sulla reggetta della mazza di sacchi (rotolo di sacchi), è dotata di un TAG e di un codice a barre identificativo che è abbinato in modo univoco all'utenza a cui è stata consegnata. Anche i sacchi provvisti di codice sono abbinati all'utenza.
- 11.** La rilevazione delle quantità di rifiuti conferite da ogni singolo utente, necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale, avviene prevalentemente attraverso la tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) o in alternativa con altri metodi con la medesima efficacia.
- 12.** Il modello di raccolta dei rifiuti attuato dal Gestore è articolato nelle seguenti modalità:

 - a.** raccolta domiciliare per le frazioni principali (umido, carta, plastica, vetro\metalli, secco residuo, indumenti) con misurazione indiretta volumetrica (conteggio dei contenitori svuotati considerati pieni al valore nominale di volume) e possibile attribuzione di peso specifico;
 - b.** raccolta a chiamata per ingombranti e verde o ulteriori servizi accessori con quantificazione per singola prestazione o a costo fisso, tipo "flat". I servizi a chiamata individuale avranno un listino specifico definito al momento della delibera tariffaria e saranno addebitati all'utenza;
 - c.** presso il Centro comunale di raccolta (CCR) per tutte le frazioni dei rifiuti urbani con possibilità di progressiva misurazione a peso, o volumetrico o a pezzo o ad accesso.
- 13.** L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche nel sistema di misurazione per i servizi di raccolta domiciliare avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza. L'identificazione dell'utenza, cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, avviene attraverso la lettura del codice memorizzato nel TAG RFID installato al contenitore o eventualmente tramite il codice a barre riportato sullo stesso. Il sistema di misurazione consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti (svuotamenti) con indicazione

del momento del prelievo e determinarne la quantità di rifiuti conferiti attraverso il metodo di pesatura indiretta (volumetrico).

14. Ai sensi dell'art.6 del DM 20/04/17, la misurazione volumetrica è pari alla sommatoria del prodotto del volume nominale del contenitore esposto, o della capacità nominale del sacco conferito, per il coefficiente di peso specifico determinato per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto.
15. Per ciascuna frazione di rifiuto misurata e impiegata per la tariffazione, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) è determinato dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito e da dati di letteratura.
16. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sostenibilità economica, anche al fine di evitare l'abbandono di rifiuti, per ciascuna utenza, domestica e non domestica, è computato un quantitativo minimo annuale di rifiuti indifferenziati e/o differenziati, riportato nella delibera comunale di approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore (svuotamenti minimi assegnati).
17. È ammessa la possibilità di emettere una prima fattura di acconto a sostegno del fabbisogno finanziario necessario a coprire i costi di gestione, salvo conguaglio nella prima emissione utile calcolata sulle componenti tariffarie, comprese quelle misurate/attribuite.

Art. 15 - Calcolo della tariffa a regime

1. La tariffa corrispettiva dei rifiuti è articolata in tariffa fissa (TF) e in tariffa variabile (TV).
2. La tariffa corrispettiva puntuale (T=TARIP), a regime, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, è così calcolata:

$$T_u = TF_b + TV_c + TV_m$$

Dove:

- T_u : Tariffa Totale (TARIP) per una specifica utenza "u"
- TF_b : Tariffa Fissa Base
- TV_c : Tariffa variabile calcolata in base ai conferimenti minimi attesi
- TV_m : Tariffa Variabile misurata in base ai conferimenti effettivi eccedenti i minimi e servizi accessori erogati.

Art. 16 - Tariffa fissa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

1. La tariffa fissa finanzia i costi fissi del servizio come individuati e validati nel Piano economico finanziario del servizio rifiuti, secondo la metodologia di applicazione del metodo tariffario integrato definito da ARERA. In fase di determinazione tariffaria, al fine di migliorare l'aderenza della componente fissa della tariffa alle caratteristiche di erogazione del servizio, saranno individuati i costi che presentano maggiore attitudine alla componente fissa, in ragione del nuovo metodo applicato.

2. La tariffa fissa è applicata sulla base della volumetria complessiva di contenitori assegnati in dotazione agli utenti del servizio, sia domestici che non domestici; per volumetria complessiva si intende il numero di contenitori moltiplicato per i volumi nominali massimi dei singoli contenitori assegnati in dotazione agli utenti del servizio.
3. La componente fissa totale è così determinata:
 - a. $TF_b = V_{tot,u} \times CUD$ €/l
 Dove:
 - $V_{tot,u}$: Volume dei contenitori di tutte le frazioni assegnati ad una certa utenza "u";
 - $CUD_{x, €/l}$: Costo Unitario Dotazioni, ovvero costo fisso unitario delle dotazioni assegnate per le diverse frazioni di rifiuti.
4. Il CUD è determinato da: costi fissi totali/ totale litri calcolati sulla capienza totale dei contenitori assegnati.

Art. 17 - Tariffa variabile calcolata per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

1. La Tariffa Variabile Calcolata (TVc) è determinata sulla base del numero dei conferimenti minimi attesi dalle diverse tipologie di utenze. Ognuno dei sottocomponenti, numero di svuotamenti, avrà una rilevanza specifica nel calcolo tariffario e la componente totale verrà così determinata:

$$TV_c = TV_{c,RUR} + TV_{c,FORSU} + TV_{c,Vetro} + TV_{c,Plastica} + TV_{c,Vetro/Metalli} + TV_{c,Carta}$$

Ciascuna componente TVc per le singole frazioni "x" (RUR, Forsu, Vetro/Metalli, Carta, Plastica) sarà determinata secondo la seguente formula:

$$TV_{c,x} = SM_{u,x} \times CUS_{x, €/l}$$

Dove:

- $SM_{u,x}$: Numero di svuotamenti minimi attesi nell'anno della frazione "x" di certa utenza "u"
 - $CUS_{x, €/l}$: Costo Unitario Svuotamento rappresentato dal costo variabile unitario per ogni conferimento di una certa frazione "x", determinato suddividendo la quota dei costi variabili specifici di quella frazione (sulla base dei dati del PEF, relativamente ai costi di trattamento e recupero e/o trattamento e smaltimento) per il totale dei litri attesi di produzione.
2. La tariffa variabile calcolata, grava su ogni utente utilizzatore del servizio con esclusione delle utenze non domestiche che dichiarino l'uscita totale dal pubblico servizio.
 3. In caso di mancato ritiro delle dotazioni, è comunque dovuta la tariffa variabile calcolata.

Art. 18 - Tariffa variabile misurata per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

1. La tariffa variabile misurata è determinata sulla base del numero dei conferimenti effettivi di ciascuna utenza eccedenti i conferimenti minimi assegnati e sulla base dei servizi individuali accessori richiesti dall'utenza.
2. Con la tariffa a regime, i singoli sottocomponenti di rifiuto conferiti in misura superiore ai minimi saranno rilevanti nel calcolo tariffario e la componente totale verrà così determinata:

$$TV_m = TV_{m,RUR} + TV_{m,FORSU} + TV_{m,Vetro} + TV_{m,Plastica} + TV_{m,Vetro/Metalli} + TV_{m,Carta} + TV_{m,Altre}$$

Ciascuna componente TV_m per le singole frazioni "x" (RUR, Forsu, Vetro/Metalli, Carta, Plastica) sarà determinata secondo la seguente formula:

$$TV_{m,x} = SE_{u,x} \times CUS_{x,€/l}$$

Dove:

- $SE_{u,x}$: Numero di svuotamenti effettivi, superiori ai minimi, nell'anno della frazione "x" di certa utenza "u";
- $CUS_{x,€/l}$: Costo Unitario Svuotamento, ovvero il costo variabile unitario per ogni conferimento di una certa frazione "x", determinata suddividendo la quota dei costi variabili specifici di quella frazione (sulla base dei dati del PEF, relativamente ai costi di trattamento e recupero e/o trattamento e smaltimento) per il totale dei litri attesi di produzione.

$TV_{M,Altre}$: comprende i servizi individuali legati a servizi specifici e/o su richiesta (raccolta del verde o ingombranti a domicilio se attive, accesso ai centri di raccolta e/o conferimento di alcune particolari tipologie di rifiuti, etc.).

3. Ogni utente utilizzatore del servizio si vedrà applicata la componente $TV_{m,x}$ ad eccezione:
 - a. delle utenze non domestiche che dichiarino di non voler utilizzare l'uscita totale dal pubblico servizio, fermo restando l'obbligo di dimostrare, entro i termini indicati dal presente regolamento, di aver avviato al recupero tutti i rifiuti prodotti;
 - b. delle utenze alle quali è stata assegnata una dotazione di attrezzature d'ufficio.

Art. 19 - Struttura della tariffa all'avvio

1. In fase di avvio dell'applicazione della tariffa puntuale di cui all'articolo 15, in carenza di dati di misura sufficienti, sarà possibile commisurare la parte variabile a misura (TV_m) unicamente sulla frazione indifferenziata (RUR) e organico (Forsu), secondo la seguente formulazione:

$$TV_m = TV_{m,RUR} + TV_{m,Forsu} + TV_{m,Altre}$$

Dove:

- $TV_{M,RUR} = SE_{u,RUR} \times CUS_{x,€/l}$
- $TV_{M,Forsu} = SE_{u,Forsu} \times CUS_{x,€/l}$

Dove:

- $SE_{u,RUR}$: Numero di svuotamenti effettivi della frazione indifferenziata, superiori ai minimi, di certa utenza "u";
- $SE_{u,Forsu}$: Numero di svuotamenti effettivi della frazione organica Forsu, superiori ai minimi, di certa utenza "u";
- $CUS_{x,€/l}$: Costo Unitario Svuotamento, ovvero il costo variabile unitario per ogni conferimento di una certa frazione "x", determinata suddividendo la quota dei costi variabili specifici di quella frazione (sulla base dei dati del PEF, relativamente ai costi di trattamento e recupero e/o trattamento e smaltimento) per il totale dei litri attesi di produzione;

- ***TV_{M,Altre}***: comprende i servizi individuali legati a servizi specifici e/o su richiesta (raccolta del verde o ingombranti a domicilio se attive, accesso ai centri di raccolta e/o conferimento di alcune particolari tipologie di rifiuti, etc.).

Art. 20 - Tariffa giornaliera per manifestazioni e spettacolo viaggiante

1. In caso di occupazione temporanea anche abusiva per periodi inferiori ai 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, di locali o aree pubbliche, di suolo pubblico o gravate da servitù pubblica, non rientranti nei casi per i quali si applica il canone mercatale di cui all'art. 1, commi 837-843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica la tariffa rifiuti corrispettiva in base a tariffa giornaliera come definita nel presente comma 2. La tariffa giornaliera è dovuta per ogni giorno di occupazione nella misura definita dal provvedimento di determinazione delle tariffe. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.
2. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa rifiuti corrispettiva annuale, ad esclusione delle riduzioni.
4. Per le occupazioni che avvengono in strutture quali impianti sportivi e simili (stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali destinati al pubblico in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.

Art. 21 - Servizi extra-Tariffa

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire – a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto allo standard definito dal presente regolamento e dal sistema tariffario.
2. I servizi di cui al comma 1 vengono erogati previa richiesta scritta dell'utente o procedura definita dal Gestore e remunerati mediante il versamento di corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - a. la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - b. la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;

- c. la fornitura di sacchi e/o bidoni per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti come ad esempio, pannolini, deiezioni animali, etc.
 - d. il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - e. tutte le altre prestazioni extra-standard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuati nel Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, ad esempio, la raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti ingombranti oppure la raccolta porta a porta del verde.
3. Il corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa è approvato con la delibera di approvazione delle tariffe TARIP. Il pagamento potrà essere richiesto in via anticipata o contestuale alla fornitura richiesta.

Art. 22 - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è applicato sulla tariffa (TARIP) dovuta nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARIP, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 23 - Informazioni e banche dati

1. Il Comune rende disponibili al Gestore le banche dati necessarie alla gestione della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale per le singole utenze, e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alla banca dati dell'anagrafe della popolazione e delle attività produttive, del precedente prelievo TARI, delle autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche, con evidenza delle superfici dichiarate e relativa destinazione d'uso, a titolo esemplificativo: autorizzazioni e titoli abilitativi in genere all'esercizio di attività, SUAP, rilascio agibilità, nuove urbanizzazioni, accesso a Siatel-Punto Fisco, Sister e ogni altra banca dati utile ai fini della gestione tariffaria. Il Comune si impegna al rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione per permettere al Gestore del servizio pubblico, di accedere alle banche dati non gestite direttamente dal Comune.
2. Il Gestore, su espressa richiesta, fornirà al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa rifiuti corrispettiva, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'ente per le finalità istituzionali del medesimo.

3. Le parti possono definire apposita convenzione per la definizione della periodicità, il tracciato dati e le modalità di trasmissione, anche telematica, delle banche dati.
4. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento europeo n° 2016/679 (GDPR).

CAPO IV RIDUZIONI

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal pubblico servizio

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni, o nell'eventuale diverso termine di legge. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della tariffa dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 25 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al gestore della tariffa entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di non servirsi del gestore del servizio pubblico e del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto recupero, tali utenze saranno comunque soggette al pagamento della quota variabile base (minimi). Rimane impregiudicata l'applicazione della quota rapportata alla componente essenziale del costo del servizio, la quota fissa.

Art. 25 - Dimostrazione dell'avvio al recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del pubblico servizio da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti

al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della tariffa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per EER;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per EER, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegati alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione della tariffa e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 26 – Riduzioni a favore delle utenze domestiche

1. Nel rispetto del principio di corresponsività sotteso alla Tariffa fondata sulla misurazione dei rifiuti, le riduzioni tariffarie rappresentano eccezioni, circoscritte alla necessità di migliorare l'aderenza della tariffa alla situazione effettiva. A tal fine, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie alternative, sempre che l'utenza risulti assegnataria di contenitori per la raccolta differenziata:
 - a. alle utenze domestiche con nucleo familiare pari a un componente, come risultante dall'anagrafe comunale ove insiste l'utenza, si applica la riduzione del 40% della quota fissa;
 - b. alle utenze domestiche formate da unità abitative condotte dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, non locate e non utilizzate, tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, trasferiti anagraficamente in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, si applica la riduzione del 50% della quota fissa;
 - c. in caso di unico occupante, individuato ai sensi della precedente lettera a), dimorante per almeno sei mesi all'estero o in altro comune, per ragioni

documentate di volontariato religioso o laico, si applica la riduzione del 50% della quota fissa.

2. L'utente che aderisce al compostaggio domestico nel rispetto delle indicazioni previste dal regolamento di igiene ambientale, su dichiarazione da presentare al Gestore, può chiedere l'assegnazione della dotazione per l'esposizione dell'organico da lt. 10.
3. Ai sensi dell'art. 1 co. 660 della L. 147/2013, i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle utenze che hanno richiesto l'attivazione del servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti da pannolini, pannoloni, traverse e sacche per stomie, sono a carico del Comune.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione

CAPO V COMUNICAZIONE RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 27 - Definizioni in attuazione del TQRIF

1. Ai fini del presente CAPO, in attuazione della deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF si applicano le seguenti definizioni:
 - a. *attivazione* è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - b. *attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti* comprende le operazioni di:
 - i. accertamento, riscossione inclusa l'attività di fatturazione;
 - ii. gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
 - iii. gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - iv. promozione di campagne ambientali;
 - v. prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
 - c. *cessazione del servizio* è la decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione;
 - d. *data di consegna* è la data di consegna all'utente delle attrezzature per la raccolta, quali ad esempio, i contenitori o i sacchetti nel caso di raccolta domiciliare o le tessere di identificazione dell'utente in presenza di contenitori della raccolta stradale/di prossimità ad accesso controllato;
 - e. *documento di riscossione* è la fattura, trasmessa all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - f. *giorno lavorativo* è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
 - g. *reclamo scritto* è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o

provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;

- h.** *richiesta di attivazione del servizio*: è la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- i.** *richiesta di variazione e di cessazione del servizio*: è la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- j.** *richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati*: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- k.** *TQRIF* è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l.** *segnalazione per disservizio*: comunicazione di un disservizio effettuata tramite servizio telefonico, posta inclusa la posta elettronica, o sportello (fisico e *online*), ove previsto;
- m.** *servizio telefonico*: è il servizio telefonico che permette all'utente di mettersi in contatto con il proprio gestore per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, e per ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- n.** *sportello fisico*: è un punto di contatto sul territorio, che permette all'utente di inoltrare: reclami; richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- o.** *sportello online*: è la piattaforma *web* che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto. Lo sportello è accessibile dalla *home page* del sito internet www.coinger.it e/o raggiungibile tramite applicazioni dedicate;
- p.** *tempo di recupero* è il tempo entro cui il servizio non espletato puntualmente può essere effettuato senza recare una effettiva discontinuità all'utente;
- q.** *TITR*: è il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF;
- r.** *utente* è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;

- s. *utenza* è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017;
 - t. *variazione del servizio* è la modifica dei presupposti per il pagamento della tariffa. Rientrano nella variazione del servizio anche le fattispecie disciplinate dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Art. 28 - Richiesta di attivazione TARIP

1. I soggetti sui quali grava l'obbligazione pecuniaria della TARIP hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione di locali ed aree, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni ed ogni circostanza rilevante per la determinazione della tariffa, secondo le disposizioni del presente titolo. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore della tariffa entro trenta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
3. La comunicazione di attivazione deve contenere almeno i seguenti elementi minimi:
- a. Utenze domestiche
 - i. generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, numero di telefono fisso e/o mobile;
 - ii. generalità del soggetto denunciante se diverso dall'utente, con indicazione della qualifica;
 - iii. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - iv. numero degli occupanti i locali;
 - v. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - vi. data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
 - vii. la sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - b. Utenze non domestiche
 - i. denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede

principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO, l'attività svolta, la PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica ed almeno un recapito telefonico;

- ii. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - iii. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - iv. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - v. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - vi. data di inizio del possesso o della detenzione;
 - vii. la sussistenza dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
4. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta, anche nel caso di invio per posta elettronica o PEC, ricorrendo alle diverse modalità ammesse dalla legge.
 5. In sede di prima applicazione della Tariffa, restano fermi gli elementi dichiarati o definitivamente accertati ai fini della TARI tributo eventualmente opportunamente integrati con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tariffa sui rifiuti.
 6. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
 7. Per le utenze domestiche occupate da cittadini residenti, non è previsto l'obbligo comunicativo dei nominativi relativi ai componenti del nucleo familiare in quanto acquisiti direttamente dall'anagrafe comunale.
 8. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
 9. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativi dei condòmini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condòmini.

Art. 29 - Variazione o cessazione TARIP

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la comunicazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa dovuta.
2. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate al gestore delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli

sportelli fisici ovvero compilabile online. Se la variazione interessa le attrezzature sarà necessario che l'utenza si rechi presso la sede operativa del Gestore.

3. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - g. le informazioni relative alle attrezzature, se la variazione è relativa a queste.
5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato del presente regolamento ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione delle utenze non domestiche, relative all'uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 30 - Verifiche e controlli

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella comunicazione.
2. L'attività di recupero degli inadempimenti deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale. A tal fine è possibile:
 - a. invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, i contratti di locazione ed altra

misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti corrispettiva, IVA e tributo provinciale.

2. La riscossione ordinaria della TARIP viene effettuata nel rispetto della disciplina del TQRIF e non potrà essere superiore alle tre emissioni annuali aventi scadenza 31 maggio (periodo servizio 1° gennaio-30 aprile), 30 settembre (periodo 1° maggio – 31 agosto), 31 dicembre (saldo a conguaglio anno). È ammessa la possibilità di emissione annuale per singoli servizi, garantendo due rate a scadenza semestrale, ovvero emissione semestrale.
3. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
4. La fatturazione può essere emessa in acconto, anche sulla base delle tariffe dell'anno precedente, fintanto che non saranno approvate le tariffe definitive, con successivo saldo degli importi dovuti. In caso di importi della Tariffa inferiori o uguali a euro 12,00 è facoltà per il soggetto Gestore non chiedere il pagamento ma addebitare l'importo nella successiva fattura.
5. L'importo complessivo della tariffa da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.
6. Il versamento non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le fatture sono inviate al domicilio fiscale del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata.
8. In caso di mancata adozione della tariffa per l'anno di competenza, si applicano le tariffe dell'anno precedente.
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
10. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, con irrogazione delle indennità e l'applicazione degli interessi di mora calcolati nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
11. Con apposita delibera, il Comune definisce i casi nei quali addebitare un deposito cauzionale o altra forma di garanzia (quantificata dall'ETC) nei confronti degli utenti del servizio, con riguardo alla restituzione della dotazione dei contenitori in stato integro al termine del rapporto di utenza.

Art. 33 - Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.
2. Il gestore che applica la tariffa corrispettiva garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento:
 - a. versamento presso gli sportelli postali;
 - b. versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c. domiciliazione bancaria o postale;
 - d. carte di credito;
 - e. assegni circolari o bancari;
 - f. pagoPA.
3. È fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere ulteriori modalità di pagamento definite in accordo con l'Ente territorialmente competente.
4. In presenza di modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Art. 34 - Modalità per la rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente);
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi dal gestore negli ultimi due (2) anni.
2. In considerazione del numero di emissioni del documento di riscossione e dell'importo atteso, l'ETC si riserva di valutare la possibilità di rateizzare (in massimo 4 rate) gli importi dovuti comunicandolo al gestore, qualora gli stessi siano superiori ad € 200.
3. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto, deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 35 - Rateizzazione

1. Per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con avvisi di messa in mora, contestazione di addebito o accertamento esecutivo, può essere concessa, su apposita istanza nella quale il debitore dichiara la temporanea condizione di difficoltà, dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a. si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere

finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;

- b.** l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,01;
- c.** articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - i.** da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili, di importo comunque non inferiore a 100 euro l'una;
 - ii.** da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - iii.** da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - iv.** da euro 6.000,01: trentasei rate mensili;
- 2.** In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- 3.** Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c) del comma 1, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. È sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 5000,00 euro per persone fisiche e attività economiche. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.
- 4.** In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c) del comma 1.
- 5.** È ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- 6.** In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- 7.** Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
- 8.** Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza utile, maggiorato di un punto percentuale.
- 9.** Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse

articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

10. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
11. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
12. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
13. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 36 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo all'entrata patrimoniale (Tariffa Rifiuti Corrispettiva) emesso dal Gestore, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo atto, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Gestore o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per il recupero di oneri e spese a carico del debitore si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

- b.** una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
- 5.** Il gestore può attivare apposita fase stragiudiziale di recupero del credito anche ricorrendo a soggetti specializzati.
- 6.** Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo complessivamente dovuto maggiorato di interessi risulta inferiore a euro (es. 30,00).
- 7.** L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore. A tal fine dovranno essere definite apposite linee guida per la definizione dei criteri di adozione delle procedure cautelari ed esecutive e delle inesigibilità della riscossione.
- 8.** Il gestore certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
- a.** notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b.** notifica titolo esecutivo non perfezionato, accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (es. Trasferito/Sconosciuto);
 - c.** irreperibilità da codice di procedura civile per importi fino a 300 euro;
 - d.** improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - e.** inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo le misure cautelari;
 - f.** inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - g.** liquidazione società di capitali;
 - h.** cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - i.** insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
 - j.** limite di importo che comporta l'antieconomicità della procedura.
- 9.** Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale

e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili al soggetto procedente, anche mediante il Comune.

Art. 37 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.
2. Il gestore della tariffa provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità:
 - a. detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata
3. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 38 - Reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della tariffa e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli predisposti dal gestore, purché contenenti i dati identificativi dell'utente (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il gestore della tariffa, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

- c. la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - e. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 4. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - a. la valutazione documentata effettuata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - d. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - e. i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato;
 - f. l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 39 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione e mediazione nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 40 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio al D.M. 20 aprile 2017, alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art. 1 commi 667-668.
3. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.
4. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti di disciplina della Tassa rifiuti (TARI) che conservano piena validità ed efficacia e dalle norme comunali tempo per tempo vigenti. Il Regolamento della TARI conserva la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate ai fini TARI, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento del carico tributario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi alle annualità non ancora decadute e non ancora prescritte.
5. Le dichiarazioni presentate nei termini o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva. Il Gestore acquisisce dal Comune gli archivi informatici necessari

all'applicazione della tariffa (Anagrafe, TARI ecc.). Le dichiarazioni rese ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, sono rese disponibili per la consultazione da parte del Gestore esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, previa richiesta scritta inoltrata al competente Servizio Tributi del Comune, secondo modalità e tempistiche previamente concordate tra le parti. Analogamente, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Servizio Tributi del Comune può chiedere al Gestore di consultare le Comunicazioni presentate dagli utenti ai fini della tariffa rifiuti corrispettiva.

Allegato DOTAZIONI UTENZE DOMESTICHE

| frazione | attrezzatura | dotazione MINIMA (nr. pezzi) | dotazione MANCATO RITIRO (nr. pezzi) |
|-----------------|-----------------------|---|---|
| RUR | Mastello 40 litri | 1 | 1 |
| ORGANICO | Sacchetti in mater-bi | 50 | 50 |
| | Sottolavello 7 litri | 1 | 1 |
| | Mastello 10 litri | 1 | |
| | Mastello 30 litri | | 1 |
| VETRO | Mastello 30 litri | 1 | 1 |
| PLASTICA | Sacchetti 110 litri | 20 | 40 |
| INDUMENTI | Sacchetti 60 litri | 10 | 20 |
| CARTA | Mastello 40 litri | 1 | 2 |

Allegato DOTAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

| ID_KIT | MACRO_CATEGORIA | CLASSE_SUPERFICIE | RUR | UMIDO | CARTA | VETRO | PLASTICA |
|--------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A1 | COMMERCIO_NON_ALIMENTARE | 1 - fino a 50 mq | 40_LT | - | 40_LT | - | 40_SACCHI |
| A2 | COMMERCIO_NON_ALIMENTARE | 2 - fino a 100 mq | 120_LT | - | 120_LT | - | 80_SACCHI |
| A3 | COMMERCIO_NON_ALIMENTARE | 3 - fino a 200 mq | 120_LT | - | 120_LT | - | 80_SACCHI |
| A4 | COMMERCIO_NON_ALIMENTARE | 4 - fino a 500 mq | 240_LT | 10_LT | 120_LT | 30_LT | 120_SACCHI |
| A5 | COMMERCIO_NON_ALIMENTARE | 5 - fino a 1000 mq | 240_LT | 20_LT | 240_LT | 30_LT | 160_SACCHI |
| A6 | COMMERCIO_NON_ALIMENTARE | 6 - oltre 1000 mq | 1100_LT | 20_LT | 1100_LT | 30_LT | 200_SACCHI |
| B1 | COMMERCIO_ALIMENTARE | 1 - fino a 50 mq | 40_LT | 10_LT | 40_LT | 30_LT | 80_SACCHI |
| B2 | COMMERCIO_ALIMENTARE | 2 - fino a 100 mq | 120_LT | 10_LT | 120_LT | 30_LT | 80_SACCHI |
| B3 | COMMERCIO_ALIMENTARE | 3 - fino a 200 mq | 120_LT | 10_LT | 120_LT | 30_LT | 120_SACCHI |
| B4 | COMMERCIO_ALIMENTARE | 4 - fino a 500 mq | 240_LT | 20_LT | 240_LT | 30_LT | 140_SACCHI |
| B5 | COMMERCIO_ALIMENTARE | 5 - fino a 1000 mq | 240_LT | 30_LT | 240_LT | 30_LT | 180_SACCHI |
| B6 | COMMERCIO_ALIMENTARE | 6 - oltre 1000 mq | 1100_LT | 120_LT | 1100_LT | 30_LT | 220_SACCHI |
| C1 | RISTORAZIONE | 1 - fino a 50 mq | 120_LT | 20_LT | 40_LT | 30_LT | 40_SACCHI |
| C2 | RISTORAZIONE | 2 - fino a 100 mq | 120_LT | 30_LT | 120_LT | 120_LT | 80_SACCHI |
| C3 | RISTORAZIONE | 3 - fino a 200 mq | 240_LT | 30_LT_X2 | 120_LT | 240_LT | 120_SACCHI |
| C4 | RISTORAZIONE | 4 - fino a 500 mq | 240_LT_X2 | 120_LT | 240_LT | 240_LT_X2 | 160_SACCHI |
| C5 | RISTORAZIONE | 5 - fino a 1000 mq | 1100_LT | 120_LT | 240_LT | 240_LT_X2 | 180_SACCHI |
| C6 | RISTORAZIONE | 6 - oltre 1000 mq | 1100_LT | 120_LT_X2 | 1100_LT | 240_LT_X2 | 220_SACCHI |
| D1 | UFFICI/SCUOLE | 1 - fino a 50 mq | 40_LT | - | 40_LT | - | 40_SACCHI |
| D2 | UFFICI/SCUOLE | 2 - fino a 100 mq | 40_LT | - | 40_LT | - | 40_SACCHI |
| D3 | UFFICI/SCUOLE | 3 - fino a 200 mq | 40_LT | - | 120_LT | - | 40_SACCHI |
| D4 | UFFICI/SCUOLE | 4 - fino a 500 mq | 40_LT_X2 | 10_LT | 120_LT | - | 80_SACCHI |
| D5 | UFFICI/SCUOLE | 5 - fino a 1000 mq | 40_LT_X2 | 20_LT | 240_LT | 30_LT | 100_SACCHI |
| D6 | UFFICI/SCUOLE | 6 - oltre 1000 mq | 120_LT | 120_LT | 240_LT_X2 | 120_LT | 160_SACCHI |